Agenzia per l'Italia Digitale
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DETERMINAZIONE N. 298/2016**

**Oggetto**
**Proroga tecnica del contratto stipulato con la Cisalpina Tours s.p.a., necessaria al fine di assicurare il servizio di prenotazione dei titoli di viaggio del personale dell'AgID nelle more dell'espletamento delle fasi di indizione e aggiudicazione, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip s.p.a., (articolo 1, comma 450, della L.296/2006, articolo 2, comma 225, della L. 191/2009 come modificati dalla L. 208/2015 - legge di stabilità 2016), dell'RDO per la definizione di Appalto specifico sull'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione integrata delle trasferte" edizione 2. – Sostituzione Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2016, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, vistato ed annotato dai competenti organi al n. 1236 in data 13 giugno 2016;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n.4/2016 e approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n.2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

**VISTO** l'art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e i principi di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente "Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;

**CONSIDERATO CHE** nell'espletamento delle funzioni alla stessa attribuite l'Agenzia per l'Italia Digitale ha necessità di disporre di un servizio di prenotazione titoli di viaggio e alberghieri relativi alle missioni del personale AgID in Italia e all'estero:

**VISTE** la lettera-contratto prot. 0006607 del 3 agosto 2015 (CIG ZC0157A167): affidamento fino a febbraio 2016 per un importo complessivo massimo di € 39.000,00, IVA esclusa (definita a seguito della determinazione n. 50 del 30 luglio 2015) e la variazione in aumento delle prestazioni oggetto della citata lettera contratto (definita con determinazione n. 24 del 12 febbraio 2016 e nota Agid prot. 0007342 del 15 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera b) del dPR n. 207/2010), per un importo pari a € 7.800,00, IVA esclusa, che hanno assicurato lo svolgimento delle missioni fino al 30 aprile 2016;

**TENUTO CONTO** che, a seguito di un approfondimento congiunto AgID – Consip, si è verificata la possibilità di poter ricorrere all'Accordo Quadro Consip "Servizi per la gestione integrata delle trasferte di lavoro. Edizione 2", attivato il 22.01.2015, potendosi definire un massimale di transazioni sulla base dell'effettivo trend di svolgimento delle missioni da utilizzare tenuto conto delle effettive necessità;

**CONSIDERATO** che l'adesione all'Accordo Quadro Consip è dettata in primis dalla citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1, comma 449 per cui "…*tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro…*" e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - che stabilisce fra l'altro che che *"… i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa..";*

**CONSIDERATO** fra l'altro che l'iniziativa dell'Accordo Quadro "Servizi per la gestione integrata delle trasferte di lavoro. Edizione 2" prevede il coinvolgimento obbligatorio per le Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale M.E.F. del 12 febbraio 2009 e facoltativo per tutte le altre Amministrazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 225 della Finanziaria 2010;

**RICORDATO,** altresì, che nelle more dell'adesione all'AQ Consip, con propria determinazione n. 94 del 29 aprile 2016 e nota Agid prot. 0013529 del 29 aprile 2016 inviata alla Cisalpina Tours s.p.a., si è provveduto alla proroga tecnica del

contratto relativo al servizio in oggetto, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016, per un corrispettivo complessivo pari a € 39.000,00 IVA esclusa, laddove applicabile, comprensivo dei diritti di agenzia, fermo restando, in capo ad AgID, il diritto di recesso ad nutum dal contratto stesso, in caso di perfezionamento delle procedure di attivazione dell'Accordo Quadro Consip prima del suddetto termine di scadenza della stessa proroga tecnica;

**CONSIDERATO** che il Responsabile unico del procedimento del citato affidamento a Cisalpina, dott. Mauro Nicastri è stato sostituito con Determinazione n. 141/2016, con il dott. Giulio Fasulo;

**CONSIDERATO** che il RUP incaricato, dott. Giulio Fasulo, non è più in servizio presso l'AgID, poiché ha cessato il comando in data 30 settembre 2016 rientrando nell'amministrazione di appartenenza e che occorre procedere con sollecitudine alla sostituzione del predetto RUP, per consentire la corretta gestione del contratto in oggetto;

**RITENUTO** di nominare la dott.ssa Rita Protano, funzionario dell'Area "Amministrazione, controllo di gestione e programmazione", quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto relativo al servizio in oggetto;

**VISTO** l'Appunto del 21 ottobre 2016 dell'Area ACGP con cui, anche sulla base dell'istruttoria e dell'Appunto del 28 luglio, predisposto dal precedente RUP (il dott. Giulio Fasulo di cui alla citata determinazione n. 141/2016), si propone di aderire all'Accordo Quadro per il rilancio competitivo necessario alla definizione del relativo Appalto Specifico e si manifesta quindi la necessità di addivenire ad una proroga tecnica del contratto vigente poiché i termini della procedura sono tali che non sarà possibile definire l'Appalto Specifico prima della scadenza del contratto in essere;

**CONSIDERATO** che per le motivazioni esposte nell'appunto citato, si propone una proroga tecnica per almeno 6 (sei) mesi e per un importo massimo stimato di € 39.000,00 IVA esclusa del contratto definito con il Fornitore attuale, Cisalpina Tours S.p.A., per poter assicurare la gestione del servizio fino al 30 aprile 2017 ovvero durante tutte le fasi istruttorie per l'indizione, aggiudicazione e definizione dell'Appalto Specifico basato sull'Accordo-Quadro summenzionato. Resterà fermo, in capo ad AgID, il diritto di recesso *ad nutum* dal contratto stesso in caso di perfezionamento delle procedure di attivazione dell'Accordo Quadro Consip prima del termine di scadenza della citata proroga tecnica;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture" ed in particolare l'art. 216, comma 1 recante "Disposizioni transitorie e di coordinamento" in base al quale alla presente fattispecie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

**VISTO** il decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTA** la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

**RITENUTA** l'esigenza di non interrompere il rapporto contrattuale in essere con la Cisalpina Tours s.p.a., in attesa dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'indizione, aggiudicazione e definizione dell'Appalto Specifico basato sull'Accordo-Quadro summenzionato;

**RITENUTO** opportuno prevedere una clausola di recesso in caso di perfezionamento delle suddette procedure prima dei mesi di durata della proroga tecnica;

**CONSIDERATO** che il costo totale per 6 (sei) mesi di prevista durata del servizio, per un costo complessivo stimato di € 39.000,00, IVA esclusa, trova copertura nelle voci di spesa per le missioni in Italia e all'estero con opportuna suddivisione sui centri di costo/Progetti di riferimento;

**DETERMINA**

1. Di procedere, per i motivi sopra espressi, alla nomina della dott.ssa Rita Protano quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto riferito al servizio in oggetto e alla relativa proroga tecnica, ai sensi degli artt. 10 e 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, in sostituzione del dott. Giulio Fasulo e di darne comunicazione alla Cisalpina Tours S.p.A.

2. Di addivenire necessariamente alla proroga tecnica del contratto prot. n. 6607

del 3 agosto 2015 e prot. 13529 del 29 aprile 2016, per la durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dal 1 novembre 2016 e scadenza al 30 aprile 2017, per un corrispettivo complessivo pari a € 39.000,00, IVA esclusa (laddove applicabile e comprensivo dei diritti di agenzia) fermo restando, in capo ad AgID, il diritto di recesso ad nutum dal contratto stesso, in caso di perfezionamento delle procedure di attivazione dell'Accordo Quadro Consip, prima del suddetto termine di naturale scadenza della proroga tecnica.

3. Di imputare il costo per il servizio nel budget 2017-2019, nelle voci di spesa per le missioni in Italia e all'estero con opportuna suddivisione sui centri di costo/Progetti di riferimento.

Roma, 27 ottobre 2016

**Antonio Samaritani**

ANTONIO SAMARITANI
2016.10.27 13:13:20 +02'00'